Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 10 giugno 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 10 GIUGNO 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Unione ligure armamento, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1960. — **Officine meccaniche Camillo Sacerdoti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1960. — **Loro e Parisini, società per azioni, in Milano:** Rimborso anticipato del prestito obbligazionario 1956-1976. — **Loro e Parisini, società per azioni, in Milano:** Rimborso anticipato del prestito obbligazionario 1958-1978. — **LESA - Costruzioni elettromeccaniche, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Mediocredito regionale della Toscana, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1960. — **Manifatture di lane in Borgosesia, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1960. — **Lanifici riuniti Bona e Delleani, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1960. — **Nazionale « Cogne », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1960. — **Casa di cura del Policlinico, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1960. — **Immobiliare Fattoria Carimate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1960. — **Ozo, società italiana per azioni, in Milano:** Comunicazione ai portatori di obbligazioni 6,50 % novembre 1958-1974. — **Ozo, società italiana per azioni, in Milano:** Comunicazione ai portatori di obbligazioni 6,50 % 1958. — **L'elettrometallurgica - Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1960 (Prestito del 1° dicembre 1956). — **Fausto Carello e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1960 (Prestito del 27 agosto 1958). — **G. Trione e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1960 (Prestito del 1° dicembre 1956). — **Fausto Carello e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1960 (Prestito del 4 dicembre 1954). — **C. L. Malesci e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1960. — **L'elettrometallurgica, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1960 (Prestito del 1° dicembre 1954). — **G. Trione e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1960 (Prestito del 1° dicembre 1954). — **Società immobiliare Tenax, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1960. — **Odino - Valperga - Italeuropa, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1960. — **Società per azioni G. Odino e C., ora « Odino - Valperga - Italeuropa », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1960. — **I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1960. — **Società per azioni Acciaieria e ferriera del Caleotto, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1960. — **Società per azioni Pibigas - Idrocarburi e affini, sede in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1959, n. 1408.

Istituzione in Lecce di una libera Università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la domanda presentata dal presidente del Consorzio universitario Salentino per ottenere la istituzione di una libera Università con sede in Lecce;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Lecce in data 9 settembre 1955, n. 28694, col quale fu costituito un Consorzio universitario Salentino per la libera Università di Lecce e ne fu approvato lo statuto;

Udito il parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità per una più equa distribuzione territoriale delle istituzioni universitarie di accogliere la predetta domanda;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Lecce una libera Università, costituita dalle Facoltà di lettere e filosofia e di magistero, mantenuta a totale carico del Consorzio anzidetto, appartenente alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

E' approvato il relativo statuto annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 176. — VILLA

Statuto della libera Università degli studi di Lecce

CAPO I

COSTITUZIONE DELLA UNIVERSITA'

Art. 1.

L'Università degli studi di Lecce, appartiene alla categoria di cui il n. 2) dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa è costituita dalle seguenti Facoltà:
1) Facoltà di lettere e filosofia;
2) Facoltà di magistero.

E' autonoma ed ha personalità giuridica ai sensi del predetto decreto.

E' disciplinata, nel suo funzionamento dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e loro successive modificazioni e dalle norme del presente statuto.

E' sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione, a norma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 2.

Al mantenimento dell'Università contribuiscono:
a) il Consorzio universitario Salentino;
b) altri eventuali sovventori.

Al mantenimento stesso sono altresì devolute le rendite nette dell'intero patrimonio universitario e le tasse e sopratasse scolastiche, i contributi versati dagli studenti e i contributi di segreteria.

CAPO II

AUTORITA' ACCADEMICHE

Art. 3.

Sono organi dell'Università:
1) rettore;
2) Corpo accademico;
3) Senato accademico;
4) Consiglio di amministrazione;
5) presidi di Facoltà;
6) Consiglio di Facoltà.

Art. 4.

Il rettore è eletto a maggioranza di voti dal Corpo accademico fra i professori di ruolo e fuori ruolo che lo compongono, ed è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Il rettore:
1) rappresenta l'Università;
2) ha l'alta vigilanza sulla biblioteca e sugli stabilimenti dell'Università;
3) esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Università;
4) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;
5) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e dà esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro;
6) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

In caso di assenza o di impedimento il rettore può delegare a sostituirlo uno dei professori di ruolo dell'Università.

Il rettore può delegare inoltre uno dei professori di ruolo ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.

Al rettore spetta un'indennità di carica, non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sull'indennità di carica spettante ai rettori delle Università statali.

Art. 5.

Il Corpo accademico è composto di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo dell'Università ed è presieduto dal professore più anziano, quando deve provvedere all'elezione del rettore, e dal rettore stesso per ogni altra circostanza.

Art. 6.

Il Senato accademico è composto:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) dai presidi di Facoltà.

Alle sue adunanze partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario.

Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si compone:
a) del rettore, che lo presiede;
b) di un professore di ruolo o fuori ruolo per ciascuna Facoltà, designato collegialmente dai presidi della Facoltà;

c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro;
d) di tre rappresentanti del Consorzio universitario Salentino;
e) di un rappresentante, rispettivamente, della Provincia, della Camera di commercio, industria e agricoltura, e del comune di Lecce.

Enti o privati, che concorrono al mantenimento dell'Università con un contributo superiore a L. 2.000.000 (due milioni) *una tantum* o con un contributo annuo non inferiore a lire 500.000 (cinquecentomila), hanno pure diritto di designare, ciascuno, un proprio rappresentante che, nel secondo caso, durerà in carica fintantochè sarà corrisposto il contributo.

Il numero dei membri indicati nelle lettere *b*) e *d*) è aumentato rispettivamente di tanti componenti quanti sono i membri di cui al comma precedente.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico. I suoi componenti possono essere confermati.

Il rappresentante di cui alla lettera *c*), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Le sue deliberazioni sono valide soltanto allorchè vi intervenga la metà più uno dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono devolute dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e dalle norme contenute negli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi e tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario.

Art. 10.

I presidi della Facoltà sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio di Facoltà e nominati dal rettore.

Durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

In caso di assenza o di impedimento del preside, ne fa le veci il professore di ruolo o fuori ruolo più anziano nella rispettiva Facoltà.

Quando i professori di ruolo o fuori ruolo di una Facoltà sono meno di tre, il preside è nominato dal rettore e può essere scelto anche tra i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti ad altra Facoltà.

Ai presidi sono demandate le attribuzioni, di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario.

Art. 11.

Il Consiglio di Facoltà si compone del preside, che lo presiede, e, di regola, di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono. Le sue attribuzioni sono regolate dalle norme vigenti per le Università statali.

Alle adunanze concernenti determinati oggetti, escluse però le questioni riguardanti la composizione della Facoltà e le proposte di nomina o conferimento d'incarichi, possono essere invitati dal preside anche gli altri professori aventi insegnamento a titolo ufficiale e due rappresentanti dei liberi docenti iscritti presso la Facoltà.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo.

CAPO III

ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

Sezione I

NORME GENERALI

Art. 12.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce:
a) la laurea in Lettere;
b) la laurea in Filosofia.

La Facoltà di magistero conferisce:
a) la laurea in Materie letterarie;
b) la laurea in Pedagogia;
c) la laurea in Lingue e letterature straniere;
d) il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 13.

Gli insegnamenti di ciascuna Facoltà si distinguono in fondamentali e complementari a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

Per i corsi liberi, i Consigli delle rispettive Facoltà devono, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento e di esercitazioni, corrisponde al corso fondamentale e complementare.

Art. 14.

Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, devono essere dedicate non meno di tre lezioni settimanali in giorni distinti e dieci esercitazioni da distribuirsi ordinatamente durante l'anno accademico.

Alla preparazione degli studenti nelle discipline fondamentali e nell'uso delle lingue straniere si deve provvedere anche a mezzo di corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali tenute dagli assistenti o dai lettori.

A ciascuna Facoltà sono annessi particolari Istituti e Seminari con proprio ordinamento interno, nonchè una biblioteca.

Sezione II

NORME SPECIALI PER LA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

A) *Laurea in Lettere*

Art. 15.

La durata del corso degli studi per la laurea in Lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi:
classico e moderno.

Insegnamenti fondamentali comuni:
1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) Geografia;
5) Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di Filosofia teoretica, Filosofia morale, Storia della filosofia, Pedagogia).

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:
1) Letteratura greca;
2) Storia greca;
3) Glottologia;
4) Archeologa e storia dell'Arte greca e romana.

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:
1) Filologia romanza;
2) Storia medioevale;
3) Storia moderna;
4) Storia dell'Arte medioevale e moderna.

Insegnamenti complementari:
1) Filologia greco-latina;
2) Grammatica greca e latina;
3) Storia comparata delle lingue classiche;
4) Epigrafia greca;
5) Antichità greche e romane;
6) Storia della letteratura latina medioevale;
7) Storia della lingua italiana;
8) Storia del Risorgimento;
9) Lingua e letteratura turca;
10) Ebraico e lingue semitiche comparate;
11) Lingua e letteratura araba;
12) Filologia bizantina;
13) Paleografia diplomatica;
14) Paleografia greca;
15) Papirologia;
16) Numismatica;
17) Paletnologia;
18) Lingua e letteratura francese;
19) Lingua e letteratura inglese;
20) Lingua e letteratura tedesca;
21) Lingua e letteratura spagnola;

22) Lingua e letteratura neo-greca;
23) Lingua e letteratura russa;
24) Lingua e letteratura albanese;
25) Storia delle religioni;
26) Storia del Cristianesimo;
27) Storia della Chiesa;
28) Archeologia cristiana;
29) Letteratura cristiana antica;
30) Egittologia;
31) Storia orientale antica;
32) Biblioteconomia e bibliografia;
33) Storia della musica;
34) Storia del diritto italiano;
35) Storia del diritto romano;
36) Letteratura delle tradizioni popolari;
37) Storia delle tradizioni popolari;
38) Etnologia;
39) Lingua e letteratura serbo-croata;
40) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
41) Filologia medioevale e umanistica;
42) Etruscologia ed archeologia italica;
43) Letteratura umanistica;
44) Storia americana;
45) Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale;
46) Sanscrito;
47) Filologia germanica.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto: lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o anche di diversa Facoltà dell'Università degli studi di Lecce. In quest'ultimo caso è necessaria l'approvazione della Facoltà di lettere e filosofia.

Tre degli insegnamenti, fondamentali, o complementari, devono essere seguiti per un biennio. Può però lo studente seguire per un biennio, anche in anni non consecutivi, uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti, che deve scegliere come complementari.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Gli insegnamenti di Storia greca e di Storia romana, così come quelli di Storia medioevale e di Storia moderna, possono essere riuniti in unica cattedra e i corsi rispettivi essere tenuti alternativamente; in tal caso deve essere indicato ogni anno nel manifesto degli studi, il corso che sarà impartito.

Lo studente deve, almeno all'inizio del secondo anno di studio dichiarare nella domanda di iscrizione quale indirizzo intenda seguire. Potrà mutare indirizzo non oltre l'inizio del terzo anno di corso, previa approvazione della Facoltà.

Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, controlla i piani di studi presentati dagli studenti per il loro coordinamento, per approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studio approvato dal preside della Facoltà.

B) *Laurea in Filosofia*

Art. 16.

La durata del corso degli studi per la laurea in Filosofia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Insegnamenti fondamentali:
1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) Storia medioevale;
5) Storia moderna;
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Filosofia teoretica (biennale);
8) Filosofia morale (biennale);
9) Pedagogia;
10) Psicologia.

Insegnamenti complementari:
1) Estetica;
2) Filosofia del diritto;
3) Storia della filosofia antica;
4) Storia della filosofia medioevale;
5) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
6) Storia delle religioni;
7) Storia del Cristianesimo;
8) Storia della Chiesa;
9) Storia della pedagogia italiana;
10) Storia del Risorgimento;
11) Storia del diritto italiano;
12) Storia del diritto romano;
13) Storia delle dottrine politiche;
14) Storia delle dottrine economiche;
15) Letteratura greca;
16) Economia politica;
17) Storia greca;
18) e 19) due lingue e letterature straniere moderne scelte tra quelle previste per la laurea in Lettere.

Gli insegnamenti di Storia medioevale e di Storia moderna possono essere uniti in un'unica cattedra, ed il corso dedicato alternativamente un anno alla Storia medioevale ed un anno alla Storia moderna.

Art. 17.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari compresi nel piano di studi approvato dal preside della Facoltà.

C) *Disposizioni comuni*

Art. 18.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che deve svolgere in modo originale e in buona forma italiana un tema concordato col professore della disciplina, nella quale il candidato deve avere superato un esame biennale.

L'indicazione del tema, col visto del professore che l'ha accettato, deve essere depositato nella segreteria della Facoltà almeno un anno prima che sia presentata la dissertazione.

Questa deve essere consegnata alla segreteria in triplo esemplare dattiloscritto almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio della sessione degli esami di laurea, senza possibilità di proroga, e deve essere accompagnata da un breve riassunto in otto copie.

Nella discussione della dissertazione sarà relatore principale il professore della disciplina, assistito da due correlatori, scelti dal preside, uno di ufficio ed uno tra quelli dei professori, interpellati tempestivamente da lui, che ne abbiano fatto richiesta.

Questi ultimi saranno preferibilmente proposti dal preside al rettore per la nomina della Commissione.

A tutti i commissari, che non siano il relatore o i correlatori sarà distribuita, a cura della segreteria, una copia del riassunto.

E' obbligo dei commissari essere presenti, o denunziare tempestivamente al preside la propria assenza, perchè egli possa provvedere alla sostituzione.

Art. 19.

Durante lo svolgimento della discussione i membri della Commissione possono rivolgere al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua cultura letteraria, storica e filosofica, anche se non attinenti al tema della dissertazione.

Nell'assegnare il voto di laurea la Commissione tiene conto del valore della dissertazione, dell'andamento della discussione e del *curriculum* del candidato.

Art. 20.

L'ammissione alla discussione e la proclamazione del risultato avviene nei modi e termini di legge vigenti nelle Università statali.

Art. 21.

Per gli studenti che provengono da altre Facoltà, la Facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire.

La stessa norma vale per i laureati o diplomati che si iscrivono ai corsi per una delle lauree conferite dalla Facoltà.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere in possesso del diploma di maturità classica.

D) *Seconda laurea*

Art. 22.

I laureati in Filosofia possono essere iscritti al quatro anno del corso di Lettere e devono seguire questo piano di studi:

a) *per l'indirizzo classico*:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Letteratura greca;
4) Glottologia;
5) Geografia;
6) Archeologia e storia dell'Arte greca e romana;
7) Storia greca; o, Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).

Devono inoltre superare una prova scritta di traduzione latina.

b) *per l'indirizzo moderno*:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Geografia;
4) Filologia romanza;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) e 7) due lingue e letterature moderne, a scelta tra Lingua e letteratura francese, Lingua e letteratura inglese, Lingua e letteratura tedesca, ma in ogni modo diverse da quella eventualmente seguita nel corso per la laurea in filosofia.

Devono inoltre superare una prova scritta di traduzione latina.

Per ambedue gli indirizzi, qualora il candidato avesse, per il conseguimento della laurea in filosofia, scelto come insegnamento complementare uno o due di quelli indicati coi numeri da 3) a 7), e superato i relativi esami, dovrà sostituirli con altrettanti corsi ed esami di discipline complementari per la laurea in Lettere, da lui non seguiti per la laurea in Filosofia.

Art. 23.

I laureati in Lettere possono essere iscritti al quarto anno del corso per la laurea in Filosofia e devono seguire questo piano di studi:

1) Filosofia teoretica;
2) Storia della filosofia;
3) Filosofia morale;
4) Pedagogia;
5) Storia medioevale;
6) Storia moderna;
7) Psicologia.

Qualora per il conseguimento della laurea in Lettere abbiano superato l'esame di Storia medioevale o di Storia moderna o di ambedue, devono sostituire queste discipline rispettivamente con una o due delle complementari per laurea in Filosofia.

E) *Istituti e borse di perfezionamento*

Art. 24.

La Facoltà di lettere e filosofia comprende i seguenti Istituti:

1) Filologia classica;
2) Archeologia e Storia antica;
3) Glottologia;
4) Filologia moderna;
5) Storia medioevale e moderna;
6) Storia dell'arte;
7) Geografia;
8) Filosofia.

Ciascuno di questi avrà uno statuto proprio, deliberato dalla Facoltà.

Art. 25.

Con regolamento deliberato dalla Facoltà e nel numero e per l'importo fissato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà possono essere istituite anno per anno borse di perfezionamento presso altre Università italiane e straniere.

Sezione III

NORME SPECIALI PER LA FACOLTÀ DI MAGISTERO

A) *Laurea in Materie letterarie*

Art. 26.

La durata del corso di studi è di quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Art. 27.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie, ivi comprese la storia e la geografia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Art. 28.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
2) Lingua e letteratura latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale):
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia;
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:

1) Filologia germanica;
2) Filologia romanza;
3) Grammatica latina;
4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica:
5) Lingua e civiltà greca;
6) Storia delle tradizioni popolari;
7) Storia dell'arte medioevale e moderna;
8) Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
9) Storia della geografia;
10) Storia della grammatica e della lingua italiana;
11) Storia della letteratura latina medioevale;
12) Storia del Risorgimento;
13) Storia della musica;
14) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Art. 29.

Nel corso triennale di storia un anno deve essere dedicato alla Storia romana, uno alla medioevale ed uno alla moderna, alternativamente.

Il terzo anno di corso di Geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.

Art. 30.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta come fondamentale, ed una di cultura generale su discipline letterarie, storiche e geografiche.

Art. 31.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 32.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta di argomento letterario, storico e geografico, presentata e discussa nei modi previsti dagli articoli 18-20.

B) *Laurea in Pedagogia*

Art. 33.

La durata del corso degli studi è di quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Art. 34.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Art. 35.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);

4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura straniera moderna a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:
1) Filologia germanica;
2) Filologia romanza;
3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
4) Lingua e civiltà greca;
5) Psicologia;
6) Storia dell'Arte medioevale e moderna;
7) Storia della grammatica e della lingua italiana;
8) Storia della letteratura latina medioevale;
9) Storia della musica;
10) Storia della pedagogia;
11) Storia del Risorgimento;
12) Storia delle tradizioni popolari.

Art. 36.

Nel corso biennale di Storia un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale ed uno alla Storia moderna, alternativamente.

Art. 37.

Lo studente deve superare una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta come fondamentale ed una di cultura generale su argomenti attinenti alle discipline filosofiche.

Art. 38.

Valgono per la laurea in Pedagogia le norme contenute nell'art. 31.

Art. 39.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta di argomento pedagogico o filosofico presentata e discussa nei modi previsti dagli articoli 18-20.

C) *Laurea in Lingue e letterature straniere*

Art. 40.

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1139, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova, ora « Grazia Deledda », o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, o dall'Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94, o dal Liceo femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia, o dal Liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo, e concorso

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati nel gruppo delle materie letterarie agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Art. 41.

Insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Lingua e letteratura inglese;
4) Lingua e letteratura francese;
5) Lingua e letteratura tedesca;
6) Lingua e letteratura spagnola;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Storia (biennale);
10) Geografia.

Insegnamenti complementari:
1) Filosofia;
2) Lingua e letteratura araba;
3) Lingua e letteratura neo-greca;
4) Lingua e letteratura russa;
5) Pedagogia;
6) Storia dell'Arte medioevale e moderna;
7) Storia della filosofia;
8) Storia della geografia;
9) Storia della grammatica e della lingua italiana;
10) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
11) Storia della musica.

Art. 42.

I corsi di lingue straniere sono integrate da esercitazioni.

Art. 43.

Nel corso biennale di Storia un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale ed uno alla Storia moderna, alternativamente.

Art. 44.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua e letteratura straniera, nella quale intende approfondire i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue e letterature straniere, superando i relativi esami.

Deve inoltre aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre da lui scelti fra i complementari.

Può tuttavia seguire per due anni l'insegnamento di una terza lingua straniera, superando i relativi esami; e in questo caso può ridurre a due gli insegnamenti complementari.

Lo studente deve pure superare una prova scritta di italiana, una di traduzione latina, ed una di cultura generale nella lingua straniera, nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Art. 45.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 46.

L'argomento della dissertazione di laurea deve riguardare la lingua e letteratura straniera che lo studente ha fatto particolare oggetto dei suoi studi.

Per la laurea in lingue e letterature straniere valgono le norme contenute negli articoli 18-20.

D) *Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari*

Art. 47.

La durata del corso è di tre anni

Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Art. 48.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami, per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nelle materie letterarie (ivi compresa la storia e la geografia) e nelle materie filosofiche e pedagogiche;

b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Art. 49.

Insegnamenti fondamentali:
1) Pedagogia (triennale);
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale);
4) Storia (biennale);
5) Geografia (biennale);
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8) Igiene.

Insegnamenti complementari:
1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Art. 50.

Lo studente deve superare una prova scritta di italiano, una di pedagogia, ed una della lingua straniera prescelta.

Art. 51.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

L'esame scritto di Pedagogia ha carattere di saggio finale ed il candidato vi sarà ammesso solo dopo aver superato tutti gli esami del corso.

E) *Disposizioni comuni*

Art. 52.

Per ciascuna delle lauree conferite dalla Facoltà di magistero e per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, il concorso, previsto fra titoli di ammissione, è limitato ad un numero di posti proposto anno per anno dalla Facoltà, stabilito dal Ministro per la pubblica istruzione e comunicato mediante apposito bando dell'Università entro il 31 ottobre.

Art. 53.

Gli studenti debbono sottoporre il loro piano di studi al giudizio del preside almeno all'inizio del secondo anno.

Gli studenti che desiderano mutare corso di laurea debbono farne domanda al rettore. Essi potranno mutare corso non oltre l'inizio del terzo anno, previa approvazione della Facoltà.

Art. 54.

Gli insegnamenti pluriennali comportano di regola un unico esame alla fine dei corsi. Tuttavia i candidati potranno sostenere anche i singoli esami e separatamente anno per anno.

Gli esami di cultura generale non potranno essere sostenuti se non dopo superati tutti gli altri.

Art. 55.

Per gli studenti che provengono da altra Facoltà di magistero, la Facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che debbono seguire. La stessa norma vale per i laureati e diplomati che si scrivono per una delle lauree conferite dalla Facoltà. In questi casi i richiedenti debbono essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale.

F) *Seconda laurea*

Art. 56.

I laureati in Materie letterarie, che aspirano alla laurea in Pedagogia, devono frequentare i seguenti corsi biennali e superare i relativi esami: Storia della filosofia, Pedagogia, Filosofia, devono inoltre, per essere ammessi all'esame di laurea, superare la prova scritta di Cultura generale filosofica.

Possono seguire tali corsi un anno soltanto, se durante gli studi per la laurea in Materie letterarie abbiano seguito per due anni Pedagogia e Storia della filosofia e per un anno Filosofia, superando i relativi esami.

Devono inoltre presentare una dissertazione di laurea nelle Discipline pedagogiche e filosofiche.

Art. 57.

I laureati in Materie letterarie o in Pedagogia e coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, che aspirino alla laurea in lingue e letterature straniere, devono seguire un corso biennale, sia per ciascuna delle tre lingue e letterature straniere non ancora studiata per la prima laurea o diploma, sia per la lingua prescelta per la seconda laurea, che deve essere quella già studiata, superando i relativi esami. Inoltre, ove non li abbiano già seguiti durante gli studi per la prima laurea, devono seguire un corso annuale di Filologia romanza ed uno di Filologia germanica e superarne gli esami.

Sono altresì tenuti alla prova scritta di cultura generale nella lingua, nella quale hanno approfondito gli studi per il conseguimento della nuova laurea. Coloro che siano forniti di diploma di vigilanza sosterranno una prova scritta di traduzione latina.

La dissertazione per la seconda laurea deve riguardare la Lingua e letteratura straniera, nella quale i predetti laureati o diplomati hanno approfondito i propri studi.

Art. 58.

I laureati in Pedagogia, che aspirino alla laurea in Materie letterarie, devono seguire per un biennio i corsi di Lingua e letteratura italiana, di Lingua e letteratura latina e di Geografia e per un anno un corso di Storia, superando i relativi esami.

Devono anche sostenere la prova scritta di cultura generale su discipline letterarie, ivi comprese la storia e la geografia.

Qualora essi, durante il corso per la laurea in Pedagogia, abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti di Lingua e letteratura italiana, di Lingue e letteratura latina e di Storia, e per un anno quello di Geografia, superando i relativi esami, vengono ammessi al quarto anno, durante il quale devono seguire i corsi e superare gli esami di Lingua e letteratura latina e Geografia.

Devono inoltre presentare una dissertazione di laurea di argomento letterario, storico o geografico.

Art. 59.

I laureati in Lingue e letterature straniere, purchè forniti del diploma di abilitazione magistrale, che aspirino alla laurea in Materie letterarie, devono frequentare i seguenti insegnamenti e superare i relativi esami:

1) Lingua e letteratura italiana:
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia;
4) Geografia (biennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia.

Devono inoltre sostenere la prova scritta di cultura generale su discipline letterarie, ivi comprese la Storia e la Geografia.

Qualora essi, durante il corso per la laurea in Lingue e letterature straniere abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti in Lingua e letteratura italiana, di Lingua e letteratura latina e di Storia, e per un biennio quello di Geografia, superandone i relativi esami, sono ammessi al quarto anno, nel quale devono seguire i corsi e superare gli esami di Letteratura latina, di Geografia, di Pedagogia e di Storia della filosofia.

Qualora, per la laurea in Lingue e letterature straniere, abbiano superato l'esame di Pedagogia o di Storia della filosofia, o di ambedue le discipline, sostituiranno a queste, rispettivamente, una o due delle materie complementari indicate per la laurea in materie letterarie.

Devono inoltre presentare una dissertazione di laurea di argomento letterario, storico o geografico.

Art. 60.

I laureati in Lingue e letterature straniere, purchè forniti del diploma di abilitazione magistrale, che abbiano superato gli esami di Storia della filosofia e di Pedagogia, possono essere ammessi all'esame di laurea in Pedagogia, con l'obbligo di seguire per due anni i corsi di Pedagogia, Storia della filosofia e filosofia, per un anno quello di Lingue e letteratura italiana e di Lingua e letteratura latina e pure per un anno un corso a scelta tra quelli di Storia dell'Arte medioevale e moderna, di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica e Psicologia superando i relativi esami.

Devono inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale su argomenti attinenti alle discipline pedagogiche e filosofiche e presentare una dissertazione scritta di argomento pedagogico e filosofico.

Art. 61.

Coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino alla laurea in Pedagogia, devono seguire per un biennio il corso di Filosofia e sostenere tre esami annuali a scelta tra i corsi di Filologia romanza, Filologia germanica, Storia dell'Arte medioevale e moderna, Psicologia.

Devono poi sostenere una prova scritta di cultura generale filosofica e pedagogica ed una traduzione latina.

Qualora, durante il corso per il conseguimento del diploma, abbiano seguito un corso annuale di Filosofia, superandone il relativo esame, essi sono ammessi al quarto anno.

Devono infine presentare una dissertazione scritta di argomento pedagogico e filosofico.

Art. 62.

Coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino ad ottenere la laurea in Materie letterarie, devono seguire per un biennio i corsi di Lingua e letteratura italiana e Lingua e letteratura latina, per un anno i corsi di Storia e di Geografia, e due corsi a scelta fra quelli di Filologia romanza, Filologia germanica e Storia dell'Arte medioevale e moderna, superando i

relativi esami. Devono inoltre superare la prova scritta di traduzione latina e quella di cultura generale nelle discipline letterarie, ivi comprese la Storia e la Geografia.

Devono infine presentare una dissertazione scritta di argomento letterario, storico o geografico.

Art. 63.

Coloro che siano forniti della laurea in Materie letterarie e aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, devono frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami: Pedagogia (biennale); Storia della filosofia (annuale); Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Igiene.

Essi devono inoltre presentare una prova scritta di Pedagogia. Vengono iscritti al secondo anno del corso, ma se, durante gli studi per la laurea in materie letterarie, abbiano seguito per due anni Pedagogia, superando i relativi esami, possono essere ammessi al terzo anno.

Art. 64.

Coloro che siano forniti della laurea in Pedagogia ed aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, devono frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami: Geografia (biennale); Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Igiene.

Essi vengono iscritti al secondo anno di corso.

Art. 65.

Coloro che siano forniti della laurea in lingue e letterature straniere, purchè in possesso del diploma di abilitazione magistrale, qualora aspirino a diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, devono frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami, Pedagogia (triennale); Storia della filosofia (biennale); Geografia (annuale); Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Igiene.

Essi devono inoltre superare una prova scritta di Pedagogia. Vengono iscritti al primo anno di corso, ma se hanno già superato durante gli studi per la laurea in Lingue e letterature straniere un esame di Pedagogia, possono essere ammessi al secondo anno di corso.

G) *Istituti e borse di perfezionamento*

Art. 66.

La Facoltà di magistero comprende i seguenti Istituti, ciascuno dei quali avrà statuto proprio, deliberato dalla Facoltà:

1) Istituto di lingue e letterature classiche;
2) Istituto di lingue e letterature moderne;
3) Istituto di pedagogia;
4) Istituto di storia.

Art. 67.

Per le borse di perfezionamento valgono le norme dell'art. 25.

CAPO IV

PERSONALE INSEGNANTE

Art. 68.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.

I posti di professore di ruolo delle singole Facoltà sono determinati dalla tabella *A*, annessa al presente statuto.

Ai posti vacanti presso ciascuna Facoltà si provvede nei modi indicati nell'art. 10 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.

Art. 69.

Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili ai professori di ruolo dell'Università libera di Lecce le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori universitari di ruolo statale.

Art. 70.

Al personale insegnante di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza corrispondente a quello concesso ai professori universitari di ruolo statale.

Per effetto del trattamento medesimo i professori rilasceranno sugli stipendi una ritenuta corrispondente a quella praticata per lo stesso titolo ai professori di ruolo statale.

Art. 71.

All'insegnamento di tutte le discipline fondamentali, a cui non corrisponda cattedra di ruolo, si provvede per mezzo di incarico; per le materie complementari, a cui non corrisponda cattedra di ruolo, il Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà, delibera entro il maggio sul numero degli incarichi da conferire nell'anno accademico successivo.

Il titolo degli incarichi e la scelta dei docenti sono deliberati dalla Facoltà entro il mese di giugno.

Lo svolgimento, la durata, la revoca ed il trattamento economico degli incarichi sono disciplinati in conformità di quanto stabilito in materia dalle norme vigenti per le Università statali.

Art. 72.

I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al preside della rispettiva Facoltà i programmi dei corsi, che si propongono di svolgere nell'anno successivo, ed il Consiglio della Facoltà deve esaminarli e coordinarli prima del termine dell'anno accademico in corso, introducendo le eventuali modificazioni.

Art. 73.

Presso l'Università, oltre i corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato, in conformità delle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento generale universitario.

CAPO V

ASSISTENTI E LETTORI

Art. 74.

Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nell'attività didattica.

Devono tenere corsi regolari di lezioni propedeutiche o istituzionali e correggere le eventuali esercitazioni scritte.

Alle cattedre di lingue e letterature straniere possono essere assegnati lettori, invece di assistenti, ma con gli stessi obblighi degli assistenti.

Art. 75.

I posti di assistenti e di lettori di ruolo sono determinati dalla tabella *B*, annessa al presente statuto.

Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili agli assistenti e lettori di ruolo dell'Università di Lecce le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli assistenti e dei lettori di ruolo delle Università statali.

Al trattamento di quiescenza si provvede in conformità dell'art. 70.

Art. 76.

Con i criteri e le modalità stabilite per le Università statali, la libera Università di Lecce, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, può nominare assistenti straordinari e volontari.

CAPO VI

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Art. 77.

La direzione della biblioteca è affidata dal Consiglio di amministrazione, ad un professore di ruolo dell'Università.

Art. 78.

Le funzioni di bibliotecario possono essere affidate ad un assistente laureato in Lettere con tesi in Biblioteconomia e bibliografia, o specializzato in queste discipline e facente parte dell'organico della Facoltà di lettere (tabella *B*).

CAPO VII

STUDENTI, ESAMI E TASSE

Art. 79.

Le carriere scolastiche degli studenti sono determinate e disciplinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento generale sugli studenti.

Art. 80.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento, ai quali sono iscritti, e le relative esercitazioni, di serbare contegno corretto durante le lezioni e nei locali dell'Università.

La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati dai professori nei modi che credono piu opportuno.

Art. 81.

Gli esami sono:
a) di profitto;
b) di laurea.

Art. 82.

Gli esami di profitto devono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica della disciplina sulla quale verte l'esame.

Art. 83.

L'esame di laurea consiste, come a suo luogo è detto per ciascuna Facoltà, nella discussione di una dissertazione scritta su un tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della disciplina. La discussione si deve svolgere nei modi e termini stabiliti a suo luogo per ciascuna Facoltà nel presente statuto.

Art. 84.

Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse e sopratasse, contributi, diritti di segreteria e norme relative, si applicano le disposizioni vigenti per le Università statali.

Art. 85.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti dell'iscrizione il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 86.

I Consigli di Facoltà consigliano un piano di studio, al quale si devono attenere gli studenti che aspirino all'esenzione dalle tasse o a sussidi.

Gli studenti possono organizzare come credono il loro piano di studi, ma se questo è diverso da quello consigliato, lo devono sottoporre al giudizio del preside, almeno all'inizio del secondo anno di studi.

Art. 87.

Gli insegnamenti fondamentali ed il numero di quelli complementari richiesti per il conseguimento della laurea, gli insegnamenti complementari effettivamente impartiti, i piani di studio consigliati dalla Facoltà, i programmi dei corsi e degli esami, l'orario delle lezioni saranno notificati agli studenti per mezzo di manifesti a cura del preside all'inizio dell'anno accademico.

Art. 88.

Nessun anno di studi è valido, se lo studente non abbia frequentato almeno tre insegnamenti.

CAPO VIII

PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO

Art. 89.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria, ed ausiliario, sono stabiliti dalla tabella C) annessa al presente statuto, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 90.

I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto di ragioneria, della carriera esecutiva d'ordine e della carriera del personale ausiliario sono conferiti dal Consiglio di amministrazione, in seguito a pubblico concorso, da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'Università si osservano, in quanto applicabili e salvo quanto disposto dal comma successivo, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale, di carriera e qualifica corrispondenti.

Il posto di direttore amministrativo della carriera direttiva amministrativa e quello di ragioniere della carriera di concetto di ragioneria sono conferiti mediante esami di idoneità, a cui sono ammessi i dipendenti dell'Università appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore della rispettiva carriera con almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera stessa.

Art. 91.

Per il trattamento di quiescenza del personale amministrativo ed ausiliario si applicano le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di indennità di anzianità

Art. 92.

Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto alla assistenza sanitaria in conformità con le norme regolatrici della materia per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Al relativo onere finanziario l'Università provvede mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione alla fine dell'anno accademico, in base all'apposito capitolo del bilancio di previsione.

CAPO IX

AMMINISTRAZIONE

Art. 93.

Il servizio di cassa sarà di regola disimpegnato da un Istituto di credito di notoria solidità secondo apposita convenzione.

Art. 94

Il Consorzio universitario Salentino mette gratuitamente a disposizione dell'Università gli immobili in cui questo ha sede, la biblioteca e tutti gli istituti di ricerche e di esercitazioni scientifiche e scolastiche, che ne fanno parte, nello stato di dotazione e di arredamento in cui si trovano all'atto della costituzione di esso.

I beni di cui al comma precedente, come quelli che successivamente il Consorzio avesse fornito o concesso in uso all'Università debbono essere iscritti in apposito inventario e non potranno tornare a disposizione del Consorzio concedente, se non quando questo avrà convenientemente e sufficientemente provveduto agli scopi particolari, per i quali i beni stessi erano posti a disposizione dell'Università.

L'Università dispone, inoltre, di contributi privati e dei proventi derivanti dalle tasse e soprattasse scolastiche con i quali provvede alla propria gestione ed alla costituzione di un proprio patrimonio di cui è tenuto separato regolare inventario.

Quando l'Università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al Consorzio, ente fondatore e finanziatore dell'Università stessa, ed in mancanza di esso, all'Amministrazione provinciale di Lecce.

Art. 95.

Il pagamento degli stipendi al personale dell'Università è effettuato in base al foglio di stipendi firmato dal rettore quale presidente del Consiglio di amministrazione; dal direttore amministrativo e dal ragioniere.

Norme transitorie

Art. 96.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito Comitato tecnico composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte di ciascuna Facoltà, saranno aggregati al Comitato di cui al precedente comma, il quale cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Art. 97.

I presidi delle Facoltà, e finchè questi non siano nominati, i presidenti dei Comitati tecnici costituiranno il Senato accademico.

Art. 98.

Il rettore sarà èletto da una Assemblea collegiale composta dei Comitati tecnici e di quei professori di ruolo che eventualmente facciano già parte della Università di Lecce.

Art. 99.

Nella prima applicazione del presente statuto i posti previsti nella tabella C) saranno coperti, con normale concorso al quale potrà partecipare il personale dipendente dal Consorzio universitario Salentino, che alla data di pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto stesso abbia prestato servizio da almeno due anni e che abbia svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla categoria per la quale concorre e sia in possesso, indipendentemente dai limiti di età, del titolo di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti.

Visto, d'ordine, del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA *A*

RUOLO DEI PROFESSORI

Facoltà di lettere e filosofia:
Professori di ruolo . . . . . . N. 4
Facoltà di magistero:
Professori di ruolo . . . . » 3

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA *B*

POSTI DI RUOLO DEGLI ASSISTENTI E DEI LETTORI

Facoltà di lettere e filosofia . . . . . N. 3
Facoltà di magistero . . . . . » 2

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA *C*

POSTI DI RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Qualifica	Numero dei posti	Coeff.
a) *Carriera direttiva*:		
Direttore amministrativo	1	402
Consigliere di 1ª classe		325
Consigliere di 2ª classe	1	271
Consigliere di 3ª classe		229
b) *Carriera di concetto*:		
Ragioniere	1	271
Ragioniere aggiunto		229
Vice ragioniere	2	202
c) *Carriera esecutiva*:		
Primo archivista	1	229
Archivista	1	202
Applicati	2	180
Applicati aggiunti		157
d) *Carriera ausiliaria*:		
Usciere capo	1	159
Uscieri	5	151
Inserviente		142

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 aprile 1960, n. 513.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 109. — Agli insegnamenti del primo anno di corso della Scuola di specializzazione in Idrologia, crenologia e climatoterapia è aggiunto quello di « Idrologia sperimentale ».

Art. 123, relativo alla Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali è modificato nel senso che il numero degli allievi che possono essere iscritti alla Scuola è limitato a quindici, anzichè a dieci.

Dopo l'art. 143, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica.

Scuola di specializzazione
in Medicina ed igiene scolastica

Art. 144. — E' istituita la Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica.

Art. 145. — Sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia.

Art. 146. — L'iscrizione alla Scuola è limitata per ogni anno accademico a n. 20 allievi.

Art. 147. — La Scuola ha la durata di due anni.

Art. 148. — Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:

1) L'igiene e la medicina scolastica come parte essenziale dell'igiene pubblica e della medicina preventiva (biennale);

2) Edilizia scolastica;

3) Fisio-patologia dello sviluppo (biennale)

4) Malattie infettive con speciale riguardo alla diagnosi e profilassi (biennale);

5) Propaganda igienica ed educazione sanitaria nelle scuole;

6) Psicologia dell'età scolare ed elementi di pedagogia;
7) Colonie climatiche e loro organizzazione;
8) Igiene pedagogica.

2° *anno*:

1) L'igiene e la medicina scolastica come parte essenziale dell'igiene pubblica e della medicina preventiva (biennale);
2) Fisio-patologia dello sviluppo (biennale);
3) Malattie infettive con speciale riguardo alla diagnosi e profilassi (biennale);
4) Cartella medica-scolastica;
5) Scuole speciali;
6) Neuropsichiatria dell'età scolare;
7) Rieducazione dell'apparato motorio;
8) Nozioni di clinica oculistica;
9) Nozioni di otorinolaringoiatria;
10) Nozioni di odontoiatria e ortodonzia;
11) Nozioni di cardiologia;
12) Nozioni di ortopedia;
13) Nozioni di dermatologia;
14) Chirurgia d'urgenza;
15) Nozioni di educazione fisica.

Art. 149. — La direzione della Scuola sarà tenuta alternativamente per un biennio dal direttore della Clinica pediatrica e per il biennio successivo dal titolare della Cattedra di igiene.

Art. 150. — La frequenza alle lezioni ed ai tirocini è obbligatoria: i tirocini pratici si svolgeranno presso i servizi di vigilanza medico-scolastica dell'Ufficio di igiene del comune di Parma.

Art. 151. — Alla fine di ciascun anno gli allievi che abbiano ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono iscritti al secondo anno, per accedere all'esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. **514**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Purgatorio, nel comune di Orta Nova (Foggia).

N. 514. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Satriano e Cerignola in data 5 settembre 1959, integrato con dichiarazione del 16 novembre 1959, relativo all'erezione della parrocchia del Purgatorio, nel comune di Orta Nova (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 174. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. **515**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Liberatore Vescovo e Martire, in località San Liberatore del comune di Ariano Irpino (Avellino).

N. 515. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ariano Irpino in data 1° gennaio 1958, integrato con dichiarazione del 15 settembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Liberatore Vescovo e Martire, in località San Liberatore del comune di Ariano Irpino (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 163. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. **516**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Giacomo e Bartolomeo Apostoli, in frazione Camino del comune di Buttrio (Udine).

N. 516. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 11 novembre 1959, integrato con prospetto e dichiarazione della stessa data, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Giacomo e Bartolomeo Apostoli, in frazione Camino del comune di Buttrio (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 175. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. **517**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Martino Vescovo e Confessore, in Borgo San Martino del comune di Roma.

N. 517. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ostia, Porto e Santa Rufina, in data 17 novembre 1957, integrato con altro decreto 20 novembre 1957 e con due dichiarazioni del 29 gennaio 1958 e 15 gennaio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Martino Vescovo e Confessore, in Borgo San Martino del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 11. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1960.

Scioglimento del Consiglio comunale di Copertino (Lecce).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Copertino (Lecce), costituito, per legge, di trenta membri, risultò composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 ottobre 1957, da tredici consiglieri delle correnti politiche di centro, tredici delle correnti politiche di sinistra e quattro di quelle di destra.

L'alleanza dei gruppi di centro-destra consentì l'elezione del sindaco e della Giunta, ma la mancanza di una maggioranza omogenea non poteva non riflettersi negativamente sulla funzionalità degli organi, tanto che non tardarono a mani-

festarsi in seno alla predetta coalizione screzi e dissenzi, soprattutto a causa del sindaco, che finì per alienarsi le simpatie di alcuni consiglieri della maggioranza.

La crisi, da tempo latente, affiorò nel dicembre dello scorso anno allorchè i quattro assessori effettivi ed uno dei due supplenti rassegnarono le dimissioni — regolarmente accolte — alle quali seguirono, a breve intervallo, quelle dello stesso sindaco.

Nella seduta del 23 gennaio 1960, il Consiglio comunale — convocato d'ufficio dal Prefetto — prese atto delle dimissioni del sindaco, ma non potè procedere alla sua sostituzione in quanto tutti i presenti avevano abbandonato l'aula.

Il 28 gennaio successivo, con l'intervento di tutti i trenta consiglieri, ebbe luogo la seduta di seconda convocazione, nella quale si manifestò apertamente l'incrinatura verificatasi nella maggioranza.

Infatti, essendosi due consiglieri della corrente di centro schierati con l'opposizione, i candidati dei due blocchi contrapposti conseguirono, nella prima votazione libera per la nomina del sindaco, un identico numero di voti (quindici ciascuno); venne, quindi, effettuata una votazione di ballottaggio e, essendosi ripetuto tale risultato, fu proclamato eletto il più anziano di età.

Senonchè — avendo il Prefetto annullato la deliberazione di nomina del sindaco, in quanto prima del ballottaggio era stata effettuata una sola votazione libera, anzichè due, come prescritto dalla legge — fu d'uopo convocare nuovamente, per tale adempimento, il Consiglio comunale, ma le relative sedute — fissate per il 5 e 12 marzo 1960 — furono entrambe dichiarate deserte per mancanza del « quorum » di presenti richiesto dalla legge.

Era ormai evidente l'impossibilità — per l'intransigenza degli opposti schieramenti, numericamente equivalenti — di dar vita ad una maggioranza capace di esprimere degli efficienti organi d'amministrazione, talchè il Prefetto, allo scopo di evitare il prolungarsi della carenza dei poteri locali e per porre inequivocabilmente il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, dispose due ulteriori convocazioni dell'organo stesso per l'elezione del sindaco, con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le riunioni, fissate per il 26 marzo ed il 2 aprile 1960, andarono deserte per difetto del numero legale di intervenuti.

Il Prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nell'inadempienza di un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Copertino di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto provvedimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto, col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Copertino e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Gabriele Monetti, funzionario della prefettura di Lecce.

Roma, addì 10 maggio 1960

Il Ministro: SPATARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante il formale richiamo del Prefetto, il Consiglio comunale di Copertino, a causa degli insanabili contrasti interni, si è dimostrato incapace di eleggere un nuovo sindaco, dopo le dimissioni di quello in carica;

Rilevato che tale carenza di fronte ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'amministrazione, ha determinato una situazione antigiuridica, pregiudizievole degli interessi dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Copertino (Lecce), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gabriele Monetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1960

GRONCHI

SPATARO

(3550)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1960.

Decorazioni dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Sentito il Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Per le singolari benemerenze acquisite nel campo dell'agricoltura è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro » ai signori:

Giorgi Vimercati di Vistarino Giorgio, Lombardia;
Sanminiatelli Orazio, Toscana;
Valsecchi Bruno, Campania;
Zoboli Ubaldo, Lazio.

Il Ministro per l'industria ed il commercio curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1960

GRONCHI

COLOMBO — RUMOR

(3543)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1960.

Determinazione del numero delle operazioni di sorte che possono essere autorizzate dalle Intendenze di finanza durante l'anno 1960.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122 e la legge 15 luglio 1950, n. 585, che apporta modifiche alla legge predetta;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere concesse durante l'anno 1960 da ciascuna Intendenza del territorio nazionale;

Determina:

Le Intendenze di finanza qui sotto indicate, sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1960, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alle citate leggi, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicati:

INTENDENZA DI FINANZA	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	—	15	—
Alessandria	70	100	20
Ancona	30	70	20
Aosta	10	10	10
Aquila	15	20	20
Arezzo	15	40	20
Ascoli Piceno	30	30	80
Asti	20	80	—
Avellino	10	20	20
Bari	10	25	10
Belluno	20	80	20
Benevento	20	20	10
Bergamo	20	50	10
Bologna	30	130	30
Bolzano	20	40	10
Brescia	20	40	10
Brindisi	10	20	15
Cagliari	20	40	10
Caltanissetta	15	20	—
Campobasso	15	20	—
Caserta	20	30	—
Catania	25	20	—
Catanzaro	20	20	—
Chieti	30	30	25
Como	20	80	10
Cosenza	20	40	—
Cremona	25	60	15
Cuneo	20	50	—
Enna	15	20	10
Ferrara	15	30	40
Firenze	30	80	30
Foggia	15	30	—
Forlì	30	40	30
Frosinone	40	20	70
Genova	50	150	—
Gorizia	20	50	50
Grosseto	20	80	50
Imperia	10	30	—
La Spezia	40	60	10
Latina	30	40	70
Lecce	30	40	30
Livorno	30	50	30
Lucca	50	70	20
Macerata	50	80	100
Mantova	40	40	30
Massa Carrara	30	40	30
Matera	10	5	—
Messina	40	30	20
Milano	50	150	—
Modena	20	40	20
Napoli	20	40	—
Novara	20	10	100
Nuoro	20	40	20
Padova	20	150	50
Palermo	20	30	20
Parma	40	70	30
Pavia	30	100	20
Perugia	30	80	30
Pesaro	20	50	20
Pescara	20	20	50
Piacenza	20	100	20
Pisa	20	50	40
Pistoia	20	50	30
Potenza	20	20	20
Ragusa	15	20	—
Ravenna	40	50	20
Reggio Calabria	30	50	20
Reggio Emilia	40	80	20
Rieti	20	30	40
Roma	50	150	200
Rovigo	30	80	60
Salerno	30	40	—
Sassari	30	50	20
Savona	40	100	—
Siena	20	100	30
Siracusa	20	30	30
Sondrio	20	60	20
Taranto	20	30	—
Teramo	50	40	50
Terni	50	40	120
Torino	30	100	20
Trapani	20	30	—
Trento	50	150	20
Treviso	20	150	40
Trieste	30	80	40
Udine	20	220	80
Varese	70	80	20
Venezia	20	70	30
Vercelli	20	90	—
Verona	30	200	40
Vicenza	60	250	80
Viterbo	30	30	150

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: PIOLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1960
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 334. — BENNATI

(3538)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1960.

Sostituzione di membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo dell'Azienda Monopolio Banane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227, convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2086;

Visto il regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 luglio 1956 relativo alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Monopolio Banane;

Visti i decreti ministeriali in data 21 dicembre 1959, registrati alla Corte dei conti il 13 gennaio 1960, registro n. 1 Finanze, fogli n. 253 e n. 254, concernenti, rispettivamente, la nomina del consigliere delegato e del Comitato direttivo dell'Azienda Monopolio Banane e la nomina del Consiglio di amministrazione della Azienda medesima;

Viste le dimissioni rassegnate dal consigliere di amministrazione prof. Ugo Calderoni a seguito della di lui nomina a direttore generale delle Dogane e imposte indirette;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Calderoni in seno al Consiglio di amministrazione ed al Comitato direttivo dell'Azienda;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1960 il dott. Pasquale Balestrieri, ispettore compartimentale delle Imposte dirette, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Monopolio Banane, in sostituzione del prof. Ugo Calderoni.

Art. 2.

Dalla stessa data il dott. Antonino Tagliarini, consigliere di amministrazione, è chiamato a far parte del Comitato direttivo dell'Azienda Monopolio Banane.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1960

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1960
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 102. — BENNATI

(3591)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1960.

Consolidamento degli abitati di Mesoraca, in provincia di Catanzaro, di Rota Greca, in provincia di Cosenza, di Condoianni, di Gioiosa Jonica, di Scilla e di Stilo, in provincia di Reggio Calabria, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento degli abitati appresso indicati, minacciati da movimenti franosi;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro;

Decreta:

I seguenti abitati sono da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8:

Provincia di Catanzaro:
Mesoraca.

Provincia di Cosenza:
Rota Greca.

Provincia di Reggio Calabria:
Condoianni, frazione del comune di Sant'Ilario dell'Ionio;
Gioiosa Jonica;
Scilla;
Stilo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1960

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1960
Registro n. 25 *Lavori pubblici, foglio n.* 366

(3445)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il nuovo Preventorio antitubercolare, sita nell'ambito del comune di Tempio Pausania (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 giugno 1954 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il nuovo Preventorio antitubercolare, sita nell'ambito del comune di Tempio Pausania (Sassari);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Tempio Pausania;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del monte Limbara e delle sue pendici e della catena dei monti di Aggius;

Decreta:

La zona circostante il nuovo Preventorio antitubercolare, sita nel territorio del comune di Tempio Pausania (Sassari), confinante a nord con i mappali 153, 14 e 140, foglio n. 182; ad est con il mappale 140, foglio n. 182, lato nord della strada vicinale della Peschinaccia fino all'altezza dell'angolo nord del mappale 73,

mappali 73 e 44, lato orientale della strada vicinale Dii Lu Sussincu fino all'angolo nord del mappale 37, mappali 36-62 parte, del mappale 41, delimitata dagli allineamenti dei lati nord-ovest e sud-ovest dell'Ospedale, mappale 72; a sud coi mappali 97, 72, 39, 33 e 50 foglio n. 182; ad ovest mappali 50, 49, 48, 75, 47 e 73, congiungente retta angolo mappale 73 con l'angolo del mappale 114, prolungamento confine sud-est del mappale 114 fino all'incontro del mappale 153, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del monte Limbara e delle sue pendici e della catena dei monti di Aggius; ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Tempio Pausania provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 maggio 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del 24 giugno 1954

L'anno millenovecentocinquantaquattro, il giorno ventiquattro del mese di giugno, in Sassari, nell'Ufficio della sezione staccata della Soprintendenza ai monumenti e gallerie della Sardegna, in via Roma n. 64, alle ore 17 si è riunita, debitamente convocata, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame la compilazione di un elenco di zone, di particolare interesse paesistico pubblico, attinente al territorio circostante il nucleo urbano della città di Tempio Pausania, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e secondo le norme previste dal regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

(*Omissis*).

Il presidente constatata, a norma dell'art. 5 del regolamento citato, la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, dichiara aperta la seduta e dà quindi lettura di un'ampia relazione sulla importanza paesistica di notevole interesse pubblico delle seguenti località:

(*Omissis*).

II. Zona di particolare interesse paesistico di rocce e di verde formanti il primo piano dal quadro naturale dei monti di Aggius e dell'interessante panorama formato dalle propaggini del monte Limbara, goduti dalla zona immediatamente circostante il nuovo Preventorio antitubercolare.

(*Omissis*).

II. — Zona immediatamente circostante il nuovo Preventorio antitubercolare, considerato punto di belvedere accessibile al pubblico e la zona ad est di essa per assicurare la libera visuale del tradizionale quadro naturale del monte Limbara e delle sue pendici e della catena dei monti di Aggius, circoscritte e delimitate nei loro confini come segue:

a nord: foglio n. 182, comune di Tempio Pausania, mappali 153, 14, 140;

ad est: foglio detto, mappale 140, lato nord della strada vicinale della Pischinaccia sino all'altezza dell'angolo nord del mappale 73; mappali 73, 44, lato orientale della strada vicinale Dii Lu Sussincu sino all'angolo nord del mappale 37, mappali 36, 62, parte del mappale 41 delimitata dagli allineamenti dei lati nord-ovest e sud-ovest dell'Ospedale; mappale 72;

a sud: foglio detto, mappali 97, 72, 39, 33 e 50;

ad ovest: foglio detto, mappali 50, 49, 48, 75, 47 e 73, congiungente retta angolo mappale 73 con l'angolo del mappale 114; prolungamento confine sud-est del mappale 114 sino all'incontro del mappale 153.

Il tutto conforme alla planimetria allegata (Tav. 2).

(*Omissis*).

Letto, approvato, corretto e sottoscritto.

Il presidente: prof. comm. Filippo FIGARI

Il segretario: prof. Dante DE JULIIS

(3526)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1960.

Autorizzazione alla Società « Sidarno » di Pisa ad eseguire con proprio personale operazioni di carico e scarico merci nelle zone portuali e lungo le vie d'acqua interne della circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Pisa.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 21 e 110 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la domanda con la quale la Società « Sidarno » di Pisa, in ordine alla progettata attivazione di trasporti di merci per conto di terzi sulle vie d'acqua interne della circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Pisa, ha chiesto, come promessa indispensabile per l'esercizio di tale attività, di essere autorizzata ad eseguire esclusivamente con proprio personale tutte le operazioni di carico e scarico relative allo svolgimento della stessa attività;

Considerato che la navigazione interna sulle anzidette vie d'acqua, dopo la completa paralizzazione subita a causa degli eventi bellici nella zona, incontra tuttora un complesso di difficoltà obbiettive per la sua naturale ripresa, nonostante i lavori già effettuati o in corso di esecuzione da parte dello Stato per il ripristino e la manutenzione delle medesime vie navigabili,

Ritenuto che, nel superiore interesse del settore e delle connesse attività industriali e commerciali della stessa zona, si rende opportuno adottare il provvedimento richiesto dalla Società « Sidarno » di Pisa, al fine di contribuire al superamento della particolare situazione sopracennata;

Decreta:

La Società « Sabbie industriali d'Arno » (*Sidarno*), con sede in Pisa, è autorizzata, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, ad eseguire esclusivamente con proprio personale tutte le operazioni di maneggio delle merci nell'esercizio della sua attività di traporti per conto di terzi a mezzo natanti, nelle zone portuali e lungo le vie d'acqua interne della circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Pisa.

Roma, addì 30 maggio 1960

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3434)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 124, il comune di Erchie (Brindisi) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3478)

Autorizzazione al comune di Montefalcone di Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 122, il comune di Montefalcone di Valfortore (Benevento) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3479)

Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 118, il comune di Arpaia (Benevento) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3480)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 123, il comune di Vergato (Bologna) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3481)

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 121, il comune di Grizzana (Bologna), è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3482)

Autorizzazione al comune di Capriglia Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 114, il comune di Capriglia Irpina (Avellino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.650.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3483)

Autorizzazione al comune di Trevico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 111, il comune di Trevico (Avellino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.550.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3484)

Autorizzazione al comune di Gallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 131, il comune di Gallo (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.310.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3485)

Autorizzazione al comune di Carinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 126, il comune di Carinaro (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.830.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3486)

Autorizzazione al comune di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 129, il comune di Ailano (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3487)

Autorizzazione al comune di Caianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 128, il comune di Caianello (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.375.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3488)

Autorizzazione al comune di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 127, il comune di Camigliano (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3489)

Autorizzazione al comune di San Donaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 125, il comune di San Donaci (Brindisi) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3490)

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 120, il comune di Bonea (Benevento) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.060.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3491)

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 116, il comune di Bitetto (Bari) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.990.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959

(3492)

Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 119, il comune di Colle Sannita (Benevento) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.340.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3493)

Autorizzazione al comune di Recale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 134, il comune di Recale (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.750.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3494)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 135, il comune di Santa Maria a Vico (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3495)

Autorizzazione al comune di Trentola Ducenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 133, il comune di Trentola Ducenta (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.340.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3496)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 137, il comune di Marcianise (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3497)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 136, il comune di Maddaloni (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.850.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3498)

Autorizzazione al comune di Liberi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 132, il comune di Liberi (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3499)

Autorizzazione al comune di Cervino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n 130, il comune di Cervino (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3500)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1960, n. 2894/762, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ad Addario Antonio, nato a Lettomanoppello il 19 settembre 1891, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », estese complessivamente mq. 325 riportate in catasto alle particelle numeri 47 parte e 66 parte, del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello, e nella planimetria tratturale con i numeri 47-*b* e 66-*b*.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1960, n. 2898/763, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Ascanio Filomena, nata a San Valentino il 4 febbraio 1896, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », estese complessivamente mq. 625 riportate in catasto alle particelle numeri 49 parte e 66 parte, del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello, e nella planimetria tratturale con i numeri 49-*b* e 66-*c*.

(3344)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Paglieta

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1960, n. 26238/3555, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a La Rocca Canzano, nato in Paglieta il 31 maggio 1904 e La Rocca Angelomaria, nato in Paglieta il 3 dicembre 1919, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estesa mq. 1280, riportata in catasto alla particella n. 358/*a* del foglio di mappa n. 17 del comune di Paglieta, e nella planimetria tratturale con il n. 119

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1960, n. 26242/3559, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Nucci Beniamino, nato in Paglieta il 22 aprile 1886, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq 417, riportate in catasto alle particelle numeri 44 parte, 46 parte 188/*d* e 188/*b* del foglio di mappa n. 17 del comune di Paglieta, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 75 79, 78 e 74.

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1960, n. 26244/3561, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Sisti Nicola, nato in Paglieta il 29 maggio 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 4850, riportate in catasto alle particelle numeri 147 parte, 148 parte e 190/*d* del foglio di mappa n. 17 del comune di Paglieta, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 127 e 126

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1960, n. 26243/3560, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Scatozza Maria, nata in Paglieta il 21 aprile 1898, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 6437, riportate in catasto alle particelle numeri 213 parte, 223 parte, 189/*c* e 189/*b* del foglio di mappa n. 17 del comune di Paglieta e nella planimetria tratturale con i numeri 114, 117, 106 e 103.

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1960, n. 26249/3566, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Nella Giustino, nato in Paglieta il 15 ottobre 1889, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 2475, riportate in catasto alle particelle numeri 248 parte e 360 - 319/*a* del foglio di mappa n. 17 del comune di Paglieta, e nella planimetria tratturale con i numeri 137 e 136.

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1960, n. 26246/3563, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Spaventa Marianicola, nata in Atessa il 19 dicembre 1883, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estesa mq. 1220, riportata in catasto alla particella n. 316/*b* del foglio di mappa n. 17 del comune di Paglieta, e nella planimetria tratturale con il n. 96.

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1960, n. 26247/3564, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Matteo Alfonso, nato in Paglieta il 7 dicembre 1904, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 973, riportate in catasto alle particelle numeri 53 parte e 188/*h* del foglio di mappa n. 17 del comune di Paglieta, e nella planimetria tratturale con i numeri 87 e 86.

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1960, n. 26245/3562, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Jezzi Aminta, nato in Tornareccio il 13 febbraio 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 1130, riportate in catasto alle particelle numeri 4/*s* e 4/*t* del foglio di mappa n. 16 del comune di Paglieta, e nella planimetria tratturale con i numeri 44 e 45.

(3345)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentacinque società cooperative di varie Provincie, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 maggio 1960, le seguenti società cooperative sono sciolte ad ogni effetto di legge, senza nomina di liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di lavoro « S.C.R.A.L.E.M. », con sede in Montoro Inferiore (Avellino), costituita con atto in data 14 maggio 1948, per notaio dott. Mario Ercolini (fasc. 20177);

2) Società cooperativa agricola « Produttori latte e piccoli agricoltori diretti », con sede in Altamura (Bari), costituita con atto in data 12 settembre 1948, per notaio dott. F. Patella (fasc. 25950);

3) Società cooperativa di lavoro « Labor », con sede in Iseo (Brescia), costituita con atto in data 3 maggio 1952, per notaio dott. Angelo Gemmi (fasc. B/7656);

4) Società cooperativa di lavoro « Egisto Zorcolo », con sede in Monserrato (Cagliari), costituita con atto in data 4 luglio 1951, per notaio dott. Francesco Locci (fasc. 36135);

5) Società cooperativa di lavoro « G. Mazzini », con sede in San Vero Milis (Cagliari), costituita con atto in data 13 giugno 1948, per notaio dott. Marco Più (fasc 22414);

6) Società cooperativa mista « La Zambronese », con sede in Zambrone (Catanzaro), costituita con atto in data 13 novembre 1948, per notaio dott. Domenico Corso (fasc. 30235);

7) Società cooperativa di lavoro « L'Opera », con sede in Firenze, costituita con atto in data 1° febbraio 1954, per notaio dott. Augusto Rovai (fasc. B/7767);

8) Società cooperativa agricola « Agricola dei Nomadelfi », con sede in Batignano (Grosseto), costituita con atto in data 7 marzo 1956, per notaio dott. Achille Ordini (fascicolo 54587);

9) Società cooperativa pesca « Monte Argentario », con sede in Porto Santo Stefano (Grosseto), costituita con atto in data 15 marzo 1952, per notaio dott. Giuseppe La Gamba (fasc. 41312);

10) Società cooperativa di lavoro « Maria Immacolata », con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita con atto in data 27 febbraio 1956, per notaio dott. Francesco Pettinelli (fasc. 58148);

11) Società cooperativa di consumo « Consumo del lavoratore », con sede in Zerbo Po (Pavia), costituita con atto in data 13 gennaio 1946, per notaio dott. Suardi Filippo (fascicolo 8533);

12) Società cooperativa di lavoro « Consorzio cooperativo industriale allevatori suini », con sede in Pavia, costituita con atto in data 5 ottobre 1948, per notaio dott. Vincenzo Perna (fasc. 20274);

13) Società cooperativa di lavoro « Galdo », con sede in Lauria (Potenza), costituita con atto in data 29 dicembre 1949, per notaio dott. Giuseppe Caccia (fasc. 29392);

14) Società cooperativa di lavoro « La Rivellese », con sede in Rivello (Potenza), costituita con atto in data 3 agosto 1948, per notaio dott. Maurizio Russo (fasc. 20848);

15) Società cooperativa agricola « Trasformazione del latte - Palmadula », con sede in Palmadula (Sassari), costituita con atto in data 24 settembre 1956, per notaio dott. Salvatore Masala (fasc. 59107);

16) Società cooperativa di consumo « L'Economica », con sede in Torino, costituita con atto in data 13 luglio 1954, per notaio dott. Luigi Grassi Revendini (fasc. 47141);

17) Società cooperativa di lavoro « Alleanza cooperativa Massetana », con sede in Massa Fermana (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 8 luglio 1945 (fasc. B/7501);

18) Società cooperativa agricola « Agricola di Castel del Rio », con sede in Castel del Rio (Bologna), costituita con atto in data 15 gennaio 1951, per notaio dott. Gualtiero Alvisi (fasc. 33801);

19) Società cooperativa agricola « Piccoli produttori C.A. P.Pd. frazione Sala d. comune Sala Bolognese », con sede in Sala Bolognese (Bologna), costituita con atto in data 27 novembre 1954, per notaio dott. Secondo Barisone (fasc. 49160);

20) Società cooperativa di lavoro « Castello Normanno », con sede in Casaluce (Caserta), costituita con atto in data 6 novembre 1955, per notaio dott. Luigi Farinaro (fasc. 53851);

21) Società cooperativa agricola « Il Contadino », con sede in Albanella (Salerno), costituita con atto in data 11 novembre 1945, per notaio dott. Giovanni Mottola (fasc. 56864);

22) Società cooperativa di lavoro « Onore al lavoro », con sede in Aversa (Caserta), costituita con atto in data 5 febbraio 1949, per notaio dott. Luigi Marro (fasc. 22540);

23) Società cooperativa agricola « Sant'Antonio », con sede in Manfredonia (Foggia), costituita con atto in data 5 luglio 1954, per notaio dott. Matteo Gatta (fasc. 49188);

24) Società cooperativa di lavoro « Reduci e partigiani », con sede in Moneglia (Genova), costituita con atto in data 15 aprile 1946, per notaio dott. Augusto Noziglia (fasc. 29713);

25) Società cooperativa di consumo « L'Ombrone », con sede in Istia d'Ombrone (Grosseto), costituita con atto in data 1° ottobre 1956, per notaio dott. Marzocchi Alfonso (fasc. 58536);

26) Società cooperativa edilizia « Casa bella », con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita con atto in data 22 aprile 1955, per notaio dott. Paolini Nino (fasc. 52295);

27) Società cooperativa agricola « Agricola industriale », con sede in Borgo Podgora (Latina), costituita con atto in data 29 settembre 1947, per notaio dott. Giovanni Tosti Croce (fasc. 15980);

28) Società cooperativa edilizia « Il Focolare », con sede in Milano, costituita con atto in data 17 febbraio 1954, per notaio dott. Domenico Moretti (fasc. 45242);

29) Società cooperativa di lavoro « Lavori edili stradali bonifiche », con sede in Putignano Pisano (Pisa), costituita con atto in data 30 giugno 1945, per notaio dott. Pietro Antoni (fasc. 2154);

30) Società cooperativa di consumo « Romana macellai C.R.E.M. », con sede in Roma, costituita con atto in data 2 ottobre 1945, per notaio dott. Michele Barone (fasc. 869);

31) Società cooperativa di consumo « Nazionale A.C.L.I. Conacli », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 novembre 1947, per notaio dott. Giorgio Albertazzi (fasc. 15993);

32) Società cooperativa edilizia « La Ferroviaria », con sede in Varazze (Savona), costituita con atto in data 28 gennaio 1955, per notaio dott. Luca Giacardi (fasc. 49715);

33) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti Goffredo Mameli », con sede in Zanè (Vicenza), costituita con atto in data 21 gennaio 1947, per notaio dott. Amato Pelagatti (fasc. 2744);

34) Società cooperativa di consumo « Spaccio sociale di consumo fra mutilati e invalidi di guerra », con sede in Viterbo, costituita con atto in data 2 ottobre 1944, per notaio dott. Riccardo Vannini (fasc. 1244);

35) Società cooperativa edilizia « Amicitia », con sede in Viterbo, costituita con atto in data 28 settembre 1955, per notaio dott. Mario De Facendis (fasc. 54260).

(3349)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 32.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8; dell'art. 7 del decreto ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

n. 168003 (numero concorrente al sorteggio dei premi di rinnovo: 8/348003) di L. 5.000

» 191917 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dall'8/23833 al-l'8/23834) di . . » 10.000

» 191918 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dall'8/23835 al-l'8/23836) di . » 10.000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Salerno e denunciati smarriti dalla signora Oggero Federica, nata a Napoli il 27 settembre 1897 e domiciliata in Nocera Inferiore, corso Vittorio Emanuele n. 122.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corripondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 13 maggio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(3031)

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 31.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 30 dicembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Trapani — Intestazione: Marrone Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, al portatore 2 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 6 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Ragusa — Intestazione: Belmonte Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, al portatore 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1247 — Data: 28 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Giammancheri Antonino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936 — Capitale L. 4500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 maggio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(3032)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi del 9 giugno 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,605	620,65	620,61	620,62	620,62	620,62	620,63
$ Can.	631,35	631,50	630,75	631,50	631,10	631,75	631,75	631 —	631 —	631,25
Fr. Sv.	143,89	143,85	143,85	143,865	143,87	143,88	143,875	143,85	143,88	145,85
Kr. D.	89,90	89,87	89,90	89,895	89,95	89,91	89,88	89,90	89,88	89,88
Kr. N.	86,93	86,92	86,93	86,91	86,95	86,96	86,935	87 —	86,91	86,90
Kr. Sv.	120,35	120,06	120,15	120,15	120,20	120,06	120,15	120,05	120,07	120,05
Fol.	164,62	164,61	164,64	164,625	164,60	164,62	164,615	164,60	164,63	164,60
Fr. B.	12,45	12,447	12,45125	12,4475	12,445	12,45	12,4475	12,45	12,45	12,65
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,63	126,67	126,665	126,70	126,66	126,665	126,65	126,66	126,65
Lst.	1738,52	1734,90	1738,20	1738,125	1738 —	1738,25	1737,85	1738,50	1738,25	1738 —
Dm. occ.	148,83	148,83	148,84	148,835	148,82	148,83	148,83	148,85	148,83	148,83
Scell. Austr.	23,84	23,84	23,86	23,85875	23,90	23,84	23,8575	23,83	23,85	23,85

Media dei titoli del 9 giugno 1960

Rendita 3,50 % 1906	80,95
Id. 3,50 % 1902	74,80
Id. 5 % 1935	107,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,55
Id. 5 % 1936	101,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,45
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 giugno 1960

1 Dollaro USA	620,612
1 Dollaro canadese	631,625
1 Franco svizzero	143,87
1 Corona danese	89,887
1 Corona norvegese	86,922
1 Corona svedese	120,15
1 Fiorino olandese	164.62
1 Franco belga	12,447
1 Franco nuovo (N.F.)	126,665
1 Lira sterlina	1737,987
1 Marco germanico	148.832
1 Scellino austriaco	23,858

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 maggio 1960) il Bollettino n. 16 della provincia di Cremona, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 29 marzo 1958 per l'estensione del contratto collettivo nazionale di lavoro 9 dicembre 1957 e proroga degli accordi 3 aprile 1953 e 11 maggio 1954 da valere per i dipendenti delle latterie sociali e cooperative della provincia di Cremona.

2. — Accordo dell'11 maggio 1954 per l'applicazione delle maggiorazioni del lavoro notturno ai dipendenti delle latterie sociali e cooperative della provincia di Cremona.

3. — Accordo del 3 aprile 1953 per la corresponsione di un premio di produzione e collaborazione ai dipendenti delle latterie sociali e cooperative della provincia di Cremona.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3504)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 maggio 1960) il Bollettino n. 24 della provincia di Napoli, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale del 30 settembre 1959 per i dipendenti da esercenti vendite al dettaglio di generi alimentari, aggiunto al contratto integrativo provinciale del 16 dicembre 1958 per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Napoli.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3505)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 maggio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Bari, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 16 febbraio 1959 integrativo al contratto nazionale di lavoro del 23 ottobre 1954 da valere per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Bari.

2. — Accordo provinciale del 18 agosto 1959 per la estensione alla C.I.S.N.A.L. dell'accordo 16 febbraio 1959, integrativo al contratto nazionale per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Bari.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 maggio 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Bari, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 13 luglio 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro del 17 luglio 1951 per i dipendenti da aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico farmaceutici, da valere per la provincia di Bari.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 maggio 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Bari, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 3 agosto 1959 integrativo al contratto nazionale di lavoro del 23 ottobre 1954 e successive modificazioni da valere per il personale dipendente da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo, della provincia di Bari.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3506)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Brindisi, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto provinciale di lavoro del 20 maggio 1957 per il personale dipendente da caffè, bars, pasticcerie, confetterie ed esercizi affini della provincia di Brindisi.

2. — Atto di adesione, del 4 maggio 1960, della Camera confederale del lavoro di Brindisi, al contratto provinciale di lavoro del 20 maggio 1957 per il personale dipendente da caffè, bars, pasticcerie, confetterie ed esercizi affini della provincia di Brindisi.

3. — Verbale di adesione, del 10 agosto 1959, della segreteria dell'U.I.L. di Brindisi, al contratto provinciale di lavoro del 20 maggio 1957 per il personale dipendente da caffè, bars, pasticcerie, confetterie ed esercizi affini della provincia di Brindisi.

4. — Verbale di adesione, del 10 agosto 1959, della segreteria C.I.S.N.A.L. di Brindisi, al contratto provinciale di lavoro del 20 maggio 1957 per il personale dipendente da caffè, bars, pasticcerie, confetterie ed esercizi affini della provincia di Brindisi.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3507)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 maggio 1960) il Bollettino n. 25 della provincia di Parma, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Accordo dell'11 ottobre 1955 integrativo dell'accordo nazionale del 24 novembre 1954 per la mezzadria nella provincia di Parma

2. — Accordo del 9 luglio 1959 per i lavori di miglioramento e di trasformazione fondiaria da effettuarsi nelle aziende agricole a mezzadria della provincia di Parma in base alla legge 4 agosto 1948, n. 1094.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 maggio 1960) il Bollettino n. 26 della provincia di Parma, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale del 18 febbraio 1955 per l'accertamento dell'incasellamento nel settore dell'industria del legno e del sughero (operai), della provincia di Parma, antecedentemente all'accordo interconfederale 12 giugno 1954.

2. — Verbale del 18 febbraio 1955 per l'accertamento dell'incasellamento nel settore dell'industria dei manufatti in cemento, nella provincia di Parma antecedentemente all'accordo interconfederale 12 giugno 1954.

3. — Verbale del 6 maggio 1955 per l'accertamento dell'incasellamento nel settore dell'industria del marmo (operai), nella provincia di Parma antecedentemente all'accordo interconfederale 12 giugno 1954.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3515)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 maggio 1960) il Bollettino n. 22 della provincia di Napoli, contenente il sottoindicato contratto pubblicato a sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 19 febbraio 1959 per il personale non impiegatizio dipendente dalle macellerie, rivendite di pollame e selvaggina della provincia di Napoli.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 maggio 1960) il Bollettino n. 23 della provincia di Napoli, contenente il sottoindicato contratto pubblicato a sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo sindacale del 15 gennaio 1954, per l'applicazione del congegno della scala mobile per tutte le categorie di lavoratori del settore commercio della provincia di Napoli.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3512)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro Div. XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 maggio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Belluno, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 27 giugno 1950 da valere per il personale non impiegatizio dipendente dalle latterie della provincia di Belluno.

2. — Accordo del 23 aprile 1953 integrativo al contratto collettivo provinciale di lavoro del 27 giugno 1950 valevole per le latterie della provincia di Belluno.

3. — Contratto collettivo di lavoro 11 settembre 1953 per i dipendenti dalle latterie della provincia di Belluno.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3513)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 maggio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Trieste, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 10 luglio 1958 per l'estensione a Trieste del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale impiegatizio del 23 maggio 1958 e del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale operaio del 24 maggio 1958, dipendente da imprese di spedizione, anche se denominate transitarie o doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporti, che esercitano promiscuamente attività di spedizione e di trasporto e per l'estensione dell'accordo 30 maggio 1958, con il quale gli anzidetti contratti sono stati dichiarati applicabili al personale dipendente da agenzie marittime.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 maggio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Trieste, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 2 ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° ottobre 1959 per i dipendenti da aziende grafiche della provincia di Trieste.

2. — Contratto del 2 ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 17 giugno 1959 per i dipendenti da aziende esercenti l'industria cartotecnica e della trasformazione della carta e del cartone della provincia di Trieste.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3514)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro Divisione XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 maggio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Cosenza, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 30 settembre 1959 da valere per gli addetti all'industria tessile della lana della provincia di Cosenza.

2. — Accordo collettivo di lavoro del 30 settembre 1959 per la riduzione dei minimi salariali ai dipendenti dei piccoli esercizi cinematografici della provincia di Cosenza.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3509)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 maggio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Reggio Calabria, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 30 aprile 1955 da valere per i salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Reggio Calabria.

2. — Accordo salariale del 14 giugno 1958 per gli addetti alla trebbiatura della provincia di Reggio Calabria.

3. — Contratto collettivo di lavoro del 13 agosto 1959 per le lavoratrici addette alla raccolta del gelsomino nella provincia di Reggio Calabria.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3510)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 maggio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Brindisi, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 1° aprile 1958 integrativo e modificativo dell'accordo nazionale di conglobamento delle voci di retribuzione del 7 maggio 1956 e del contratto collettivo nazionale di lavoro del 17 luglio 1951 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti farmaceutici e specialità medicinali della provincia di Brindisi.

2. — Verbale del 10 agosto 1959 di adesione dell'U.I.L. al contratto integrativo e modificativo del 1° aprile 1958 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti farmaceutici e specialità medicinali della provincia di Brindisi.

3. — Verbale del 10 agosto 1959 di adesione della C.I.S.N.A.L. al contratto integrativo e modificativo del 1° aprile 1958 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti farmaceutici e specialità medicinali della provincia di Brindisi.

4. — Atto del 4 maggio 1960 di adesione della Camera confederale del lavoro di Brindisi al contratto integrativo provinciale del 1° aprile 1958 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti farmaceutici e specialità medicinali della provincia di Brindisi.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3516)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro Divisione XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 maggio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Bari, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto dell'11 settembre 1958 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 aprile 1954 per il personale avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, da valere per la provincia di Bari.

(3511) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a quarantacinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 13 dicembre 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 5-*bis* del Bollettino ufficiale, in data 28 maggio 1960, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state pubblicate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quarantacinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 13 dicembre 1958.

(3377)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 2 dicembre 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Visto il decreto pari numero del 4 aprile 1960, con il quale il dott. Romano Vincenzo è stato nominato medico condotto del comune di Tricase;

Vista la lettera di rinuncia alla nomina suddetta del dottor Romano Vincenzo;

Considerato che occorre quindi procedere alla assegnazione del posto della 1ª condotta medica del comune di Tricase, resosi vacante;

Visto le preferenze indicate, per le varie sedi, dei candidati che seguono immediatamente nella graduatoria;

Visto l'art 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Nescis Vincenzo è nominato medico condotto del comune di Tricase (1ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 21 maggio 1960

Il prefetto: SANSONETTI

(3326)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di assistente veterinario presso il comune di Venezia

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Venezia pari numero, in data 10 ottobre 1959, con il quale è stato bandito pubblico concorso per esami e titoli ad un posto di veterinario assistente presso il comune di Venezia;

Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio pari numero in data 25 novembre 1959, e riscontratili regolari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso pubblico per esami e titoli ad un posto di assistente veterinario presso il comune di Venezia:

1. Piaser dott. Dino . . . . punti 157,121 su 200
2. Codicè dott. Giuseppe . . . » 135,128 »
3. Bruni dott. Bruno . . . . » 125,537 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Venezia, addì 18 maggio 1960

Il dirigente l'uff. veter. provinciale: MATTIOLI

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 18 maggio 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al pubblico concorso per l'assegnazione di un posto di assistente veterinario presso il comune di Venezia;

Visto che al dott. Piaser Dino, primo in graduatoria, spetta l'assegnazione del posto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Piaser Dino è nominato veterinario assistente presso il comune di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni, all'albo del comune di Venezia e della Prefettura sede.

Venezia, addì 24 maggio 1960

Il dirigente l'uff. veter. provinciale: MATTIOLI

(3333)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Richiamato il proprio precedente decreto n. 1884 in data 13 maggio 1960, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1958 e sono state, altresì, assegnate le relative sedi, secondo l'ordine delle preferenze da ognuno espressamente indicate;

Considerato che il dott. Raimondi Dionisio ha rinunciato alla nomina quale titolare della prima condotta di Castel San Giovanni;

Che il dott. Cattadori Armando ha rinunciato alla seconda condotta di Farini d'Olmo;

Che il dott. Fantini Santino ha rinunciato, infine, alla seconda condotta di Ferriere;

Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei e avuto riguardo all'indicazione delle sedi fatta in ordine di preferenza nelle domande di ammissione al concorso, dai candidati che seguono in graduatoria i suindicati vincitori;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del precedente decreto n. 1884 in data 13 maggio 1960, i sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del

concorso a quattro posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958 e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Nani dott. Carlo: Castel San Giovanni, 1ª condotta;
2) Cantoni dott. Silvio: Farini d'Olmo, 2ª condotta;
3) Prampolini dott. Giacomo: Ferriere, 2ª condotta;
4) Gioia dott. Evaristo: Gropparello, 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 23 maggio 1960

Il medico provinciale: RAFFO

(3331)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti n. 446, dell'11 febbraio 1960, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per posti vacanti di medico condotto nella provincia di Imperia al 30 novembre 1958, bandito dalla prefettura di Imperia in data 20 agosto 1959, e sono stati dichiarati i vincitori delle singole condotte mediche messe a concorso;
Considerato che i candidati dott. Mario Scampini e Bernardo Garibbo sono stati dichiarati rinunciatari al posto assegnato presso la condotta medica di Cosio d'Arroscia e che i dottori Moreno Giovanni, Paita Enzo e Biasini Nello, hanno rinunciato al suddetto posto di medico condotto;
Viste le preferenze espresse dai candidati che seguano nella graduatoria:
Vista la dichiarazione di accettazione della predetta condotta medica da parte del dott. Felice Delucis;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto in data 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge in data 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica del comune di Cosio d'Arroscia è assegnata al dott. Felice Delucis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di Cosio d'Arroscia.

Imperia, addì 26 maggio 1960

Il medico provinciale: TRILLO

(3371)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti n. 3863 in data 15 dicembre 1959, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per posti vacanti di ostetriche condotte nella provincia di Imperia al 30 novembre 1958, bandito dalla prefettura di Imperia in data 20 agosto 1959, e sono state dichiarate le vincitrici delle singole condotte messe a concorso;
Considerato che le candidate Rossi Enrichetta è stata dichiarata dimissionaria al posto di ostetrica condotta presso il comune di Ceriana, e, che la Tacchino Giuseppina ha successivamente rinunciato al suddetto posto;
Visto che l'ostetrica Poggi Giuliana, designata alla predetta condotta con decreto n. 776, del 3 marzo 1960, ha rassegnato le dimissioni quale ostetrica condotta titolare;
Viste le preferenze espresse dalle candidate che seguono nella graduatoria;
Vista la dichiarazione di accettazione della predetta condotta da parte dell'ostetrica Battaglin Teresa,
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto in data 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge in data 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica di Ceriana è assegnata all'ostetrica Battaglin Teresa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di Ceriana.

Imperia, addì 28 maggio 1960

Il medico provinciale: TRILLO

(3372)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del prefetto di Perugia n. 57541 in data 26 ottobre 1959, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per cinque posti di medico condotto, vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1958;
Visti i propri decreti n. 1140 in data 2 aprile 1960 e n. 1513 in data 22 aprile 1960 di parziale modifica del precitato decreto prefettizio;
Vista la lettera in data 19 maggio 1960, con la quale il prof. Giuseppe Valle comunica di non poter partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice;
Ritenuto di dover provvedere alla sua sostituzione ai termini di legge;
Visto l'art. 44, lettera *B* del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Valle, direttore della clinica ostetrica, è sostituito nell'incarico di componente la Commissione giudicatrice, di cui alle premesse, dal prof. Giovanni Marcozzi, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Perugia.

Perugia, addì 23 maggio 1960

Il medico provinciale: LOPES

(3330)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.